



Titolo

Attività di controllo esercitata dalla Co.Vi.So.C. sull'attività delle Società professionistiche - Società deferita per violazione degli adempimenti periodici di cui all'art. 85 delle NOIF – Responsabilità del legale rappresentante della Società – Responsabilità diretta e propria della Società - Sussistenza

Descrizione

Ove una Società del settore professionistico non rispetti gli adempimenti periodici previsti dall'art. 85 delle NOIF e ometta, quindi, di inviare alla Co.Vi.So.C., in tutto o in parte, la documentazione richiesta dal citato articolo, la responsabilità di tali omissioni è riconducibile al legale rappresentante del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati che, anche ove si avvallesse di dipendenti e/o collaboratori, risponderebbe comunque direttamente del loro operato in ragione del ruolo ricoperto.

La Società, in conseguenza dei comportamenti ascritti al suo legale rappresentante, deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi contestati dalla Co.Vi.So.C. anche a carico delle Società in modo diretto.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

47/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Camici, Bozza e Sottoriva

Riferimenti normativi

art. 31, comma 1, CGS, artt. 80 e 85 delle NOIF, art. 6, comma 1, del C.G.S.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 91/TFN del 5.11.2024 - (US Alessandria 1912 Srl - Reg. Prot. 78/TFN-SD)